

CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.

Sede legale in Roma - Via Barberini n. 28

Registro Imprese di Roma, codice fiscale e partita I.V.A. n. 05897851001

Capitale Sociale di Euro 125.000.000 i.v. –



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULL'UNICO PUNTO ALL'ORDINE
DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 26
GIUGNO 2007 AI SENSI DELL'ART. 3 DEL D.M. DEL 5 NOVEMBRE
1998, N. 437 E DELL'ART. 92, 1° COMMA, LETT. A) DEL
"REGOLAMENTO EMITTENTI"**

**Modifiche statutarie anche ai fini dell'adeguamento alla Legge 28
dicembre 2005, n. 262 ed al Decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303:
proposta di modifica degli articoli 14 e 22. Aggiunta di un nuovo articolo e
rinumerazione di alcuni articoli.**

CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.

Sede legale in Roma - Via Barberini n. 28

Registro Imprese di Roma, codice fiscale e partita I.V.A. n. 05897851001

Capitale Sociale di Euro 125.000.000 i.v. –



RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Signori Azionisti,

come noto, la legge 28 dicembre 2005, n. 262, così come modificata ed integrata dal D.Lgs. 303 del 2006 (di seguito “Riforma del Risparmio”), ha introdotto nuove disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari. Le disposizioni sono entrate in vigore dal 25 gennaio 2007 e le società quotate presso Borsa Italiana S.p.A. hanno tempo fino al 30 giugno 2007 per adeguare i propri statuti.

Lo scorso 4 maggio 2007, inoltre, la Consob ha provveduto ad emanare i regolamenti attuativi della Riforma del Risparmio tramite la Delibera n. 15915 recante modificazioni e integrazioni della delibera n. 11971 del 14 maggio 1999.

Alla luce di tali elementi, il Consiglio di Amministrazione, nell’odierna riunione, ha deliberato di proporre all’Assemblea Straordinaria degli Azionisti le modifiche statutarie necessarie per adeguare lo Statuto Sociale della Società alle disposizioni di legge intervenute.

Tenuto conto di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione le modifiche statutarie, riepilogate nel prospetto allegato sub “A”, che pone a raffronto l’attuale testo dello Statuto e le modifiche proposte.

In particolare le modifiche proposte riguardano:

- L'introduzione all'art. 14 dell'attuale Statuto del meccanismo del "voto di lista" per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione della società in ottemperanza al disposto dell'art. 147 ter del Decreto Legislativo n. 58/1998 come modificato dalla Riforma del Risparmio, nonché l'indicazione delle modalità e dei tempi per la presentazione delle liste di candidati da parte degli Azionisti. La Riforma del Risparmio ha infatti stabilito che lo Statuto debba prevedere l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione sulla base di liste di candidati, determinando la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione di esse in misura non superiore ad un quarantesimo del capitale sociale ovvero a quella percentuale stabilita da Consob con proprio regolamento;
- L'introduzione, all'art. 22 dell'attuale Statuto, delle previsioni volte a disciplinare le modalità di nomina del Collegio Sindacale, nonché l'elezione del Presidente del Collegio Sindacale tra i sindaci eletti dalla minoranza. In ottemperanza al disposto dell'art. 148 del Decreto Legislativo n. 58/1998 come modificato dalla Riforma del Risparmio vengono specificate le modalità ed i termini di presentazione delle liste dei candidati, nonché le modalità di riparto delle nomine all'esito delle votazioni, al fine di assicurare l'elezione di un Sindaco effettivo da parte della lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata ai soci di riferimento, prevedendo in tal caso che detto Sindaco assuma la carica di Presidente del Collegio sindacale;
- L'introduzione di un nuovo articolo 23 contenente l'indicazione dei requisiti di professionalità e le modalità di nomina da parte del Consiglio di Amministrazione del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari in ottemperanza al disposto dell'art. 154 bis del Decreto Legislativo n. 58/1998 come modificato dalla Riforma del Risparmio. Tale figura professionale sarà chiamata ad attestare con propria dichiarazione scritta la corrispondenza alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili societarie degli atti e delle comunicazioni della società contenenti

informazioni e dati sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;

* * * * *

Alla luce di quanto sopra esposto, qualora concordiate con la proposta, il Consiglio Vi invita ad assumere la seguente deliberazione:

“L’Assemblea Straordinaria degli Azionisti della Caltagirone Editore S.p.A. udita ed approvata la Relazione del Consiglio di Amministrazione:

delibera

A) di approvare le modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione, così come illustrate nell’apposita relazione messa a disposizione del pubblico;

B) di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente ogni potere opportuno per l’esecuzione di tutti gli adempimenti e le formalità, ivi comprese quelle pubblicitarie, connesse all’attuazione della presente delibera e per introdurre in quest’ultima le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell’iscrizione nel Registro delle Imprese”.

Roma, 14 maggio 2007

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Cav. Lav. Francesco Gaetano Caltagirone

ALLEGATO “A”

STATUTO VIGENTE	MODIFICHE
AMMINISTRAZIONE – FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE	AMMINISTRAZIONE – FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE
ART. 14	ART. 14
1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri, anche non soci.	1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri, anche non soci.
2. Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.	2. Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.
3. Gli amministratori sono rieleggibili.	3. Gli amministratori sono rieleggibili.
4. L’assemblea provvede alla determinazione del numero dei membri del Consiglio ed alla loro nomina, stabilendone di volta in volta la durata in carica.	4. L’assemblea provvede alla determinazione del numero dei membri del Consiglio ed alla loro nomina, stabilendone di volta in volta la durata in carica.
	5. L’elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai Soci aventi diritto di voto che rappresentino almeno il due per cento del capitale sociale o la diversa soglia stabilita ai sensi della normativa vigente.
	6. Le liste devono essere depositate presso la sede sociale entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la riunione dell’Assemblea in prima convocazione.
	Le liste indicano quali sono i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e sono corredate dal curriculum vitae dei candidati che illustri le caratteristiche professionali e personali dei medesimi e dalla loro accettazione della candidatura.
	8. Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista contenente

	un numero massimo di 15 candidati indicati con un numero progressivo; ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
	9. I presentatori dovranno comprovare la loro qualità di Socio depositando, contestualmente all'elenco, la certificazione attestante il possesso del numero delle azioni necessarie alla presentazione della lista.
	10. Il primo candidato della lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista risultata prima per numero di voti, è eletto Amministratore; gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione saranno tratti secondo l'ordine progressivo indicato nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.
	11. In caso di presentazione di una sola lista o nel caso in cui una sola lista riporti voti, risulteranno eletti, all'esito della votazione, tutti i candidati della stessa in base alle ordinarie maggioranze di legge.
	Ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione della stessa.
	12. Per la nomina di amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge e senza osservare il procedimento sopra previsto.
	Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del codice civile.
COLLEGIO SINDACALE	COLLEGIO SINDACALE

ART. 22	ART. 22
<p>1. Il Collegio Sindacale è formato da un Presidente, da due Sindaci Effettivi e da due Supplenti, nominati nell'Assemblea dei Soci che determina anche gli emolumenti spettanti al Presidente ed ai Sindaci Effettivi. Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco Effettivo e di uno Supplente. Essi restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.</p>	<p>1. Il Collegio Sindacale è formato da un Presidente, da due Sindaci Effettivi e da due Supplenti, nominati nell'Assemblea dei Soci che determina anche gli emolumenti spettanti al Presidente ed ai Sindaci Effettivi. Essi restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.</p>
<p>2. Ferme restando le incompatibilità previste dalla legge, non possono essere eletti sindaci coloro che rivestono già la carica di Sindaco in più di altre cinque società con azioni quotate in mercati regolamentati escluse le sole società che direttamente od indirettamente controllano la Società, o sono da essa controllate, o sono soggette al controllo della stessa società che controlla la Società, o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla disciplina vigente.</p>	<p>2. Ferme restando le incompatibilità previste dalla legge, non possono essere eletti sindaci coloro che rivestono già la carica di Sindaco in più di altre cinque società con azioni quotate in mercati regolamentati escluse le sole società che direttamente od indirettamente controllano la Società, o sono da essa controllate, o sono soggette al controllo della stessa società che controlla la Società, o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla disciplina vigente.</p>
<p>3. Qualora venissero meno i requisiti richiesti, il Sindaco decade dalla carica.</p>	<p>3. Qualora venissero meno i requisiti richiesti, il Sindaco decade dalla carica.</p>
<p>4. Il Collegio Sindacale viene eletto dall'Assemblea con voto di lista, secondo le seguenti modalità.</p>	<p>4. Il Collegio Sindacale viene eletto dall'Assemblea sulla base di liste presentate dai Soci aventi diritto di voto che rappresentino almeno il due per cento del capitale sociale o la diversa soglia stabilita ai sensi della normativa vigente.</p>
	<p>5. Le liste devono essere depositate presso la Sede Sociale entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la riunione dell'assemblea in prima convocazione. I presentatori dovranno comprovare la loro qualità di Socio depositando, contestualmente all'elenco, la certificazione attestante il possesso del numero delle azioni necessarie alla presentazione della lista.</p>
<p>5. Hanno diritto a presentare liste di candidati i</p>	

<p>soci che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 3% del capitale.</p>	
<p>6. Ogni socio, nonché i soci appartenenti ad uno stesso gruppo (per tali intendendosi il soggetto, anche persona fisica, controllante ai sensi dell'art. 2359 del cod.civ. e società controllate del medesimo soggetto), ovvero che aderiscano ad un patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 24.2.1998 n. 58, non possono presentare, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, più di una lista, pena l'applicazione del comma 9 che segue a tutte le liste presentate in violazione del presente comma indipendentemente dall'ordine di presentazione.</p>	<p>6. Ogni socio, nonché i soci appartenenti ad uno stesso gruppo (per tali intendendosi il soggetto, anche persona fisica, controllante ai sensi dell'art. 2359 del cod.civ. e società controllate del medesimo soggetto), ovvero che aderiscano ad un patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 24.2.1998 n. 58, non possono presentare, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, più di una lista, pena l'applicazione del comma 12 che segue a tutte le liste presentate in violazione del presente comma indipendentemente dall'ordine di presentazione.</p>
	<p>7. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci appartenenti al medesimo gruppo o aderenti ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data, fermo restando il rispetto degli obblighi di pubblicità ai sensi della normativa vigente. In tale caso la soglia prevista dal comma 4 per la presentazione delle liste è ridotta della metà.</p>
	<p>8. Le liste devono essere corredate dalle informazioni relative ai soci che le hanno presentate, dall'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, dal curriculum vitae di ciascun componente della lista nonché da una dichiarazione dei medesimi attestante, sotto la propria personale responsabilità, il possesso dei requisiti previsti dalla legge e la propria accettazione della candidatura.</p>
	<p>9. Unitamente all'elenco devono essere depositati, a cura dei presentatori, il consenso scritto alla candidatura e l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o</p>

	decadenza.
7. La lista si compone di due sezioni, una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente; i candidati sono elencati in ogni sezione mediante numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.	10. Le liste per l'elezione dei componenti il Collegio Sindacale recano i nominativi di uno o più candidati, comunque in numero non superiore ai sindaci da eleggere, contrassegnati da un numero progressivo; le liste possono essere ripartite in due sezioni, ciascuna con un massimo di n. 3 candidati (progressivamente numerati) per la carica di sindaco effettivo e di sindaco supplente.
	11. Nessun socio potrà presentare o votare, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, più di una lista ed ogni candidato potrà candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
8. Le liste devono essere depositate presso la sede della Società almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione con la documentazione comprovante il diritto di presentazione della lista, e devono essere pubblicate entro il medesimo termine almeno su di un quotidiano a diffusione nazionale a cura e spese dei Soci proponenti le liste.	
9. La lista per la presentazione della quale non siano state osservate le previsioni dei precedenti commi quinto, sesto, settimo e ottavo si considera come non presentata.	12. La lista per la presentazione della quale non siano state osservate le previsioni dei precedenti commi quarto, quinto, sesto, ottavo, nono e decimo si considera come non presentata.
10. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione dalla lista, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente.	
11. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.	
12. Due Sindaci Effettivi e un Sindaco Supplente saranno nominati dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, secondo il numero	13. All'esito della votazione risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di

<p>progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa, nelle rispettive sezioni.</p>	<p>voti (la “Lista di Maggioranza”) e il primo candidato della lista – presentata e votata da parte di soci che non siano collegati, neanche indirettamente, ai soci di riferimento – che sarà risultata seconda per numero di voti (la “Lista di Minoranza”) il quale assumerà la carica di Presidente del Collegio Sindacale.</p> <p>Risulteranno altresì eletti:</p> <ul style="list-style-type: none"> – un Sindaco Supplente tra i candidati indicati in numero progressivo nella sezione “Sindaci Supplenti” della Lista di Maggioranza; – un Sindaco Supplente tra i candidati indicati in numero progressivo nella sezione “Sindaci Supplenti” della Lista di Minoranza.
<p>13. Un Sindaco Effettivo e un Sindaco Supplente saranno tratti dalla seconda lista più votata.</p>	
<p>14. La presidenza del Collegio Sindacale spetterà al candidato indicato al primo posto nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.</p>	
<p>15. In caso di parità di voti fra liste, si procederà a nuova votazione da parte dell’intera Assemblea al fine di ottenere un risultato inequivocabile.</p>	<p>14. In caso di parità di voti fra liste, si procederà a nuova votazione da parte dell’intera Assemblea al fine di ottenere un risultato inequivocabile.</p>
<p>16. Qualora dovesse essere presentata, ovvero venire ammessa alla votazione una sola lista, i candidati di detta lista verranno nominati Sindaci Effettivi e Sindaci Supplenti secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa, nelle rispettive sezioni.</p>	<p>15. In caso di presentazione di una sola lista o nel caso in cui una sola lista riporti voti, all’esito della votazione, risulteranno eletti tutti i candidati della stessa in base alle ordinarie maggioranze di legge.</p>
<p>17. Qualora non fosse possibile procedere alla nomina di uno o più Sindaci con il metodo del voto di lista, l’Assemblea delibererà con la maggioranza di legge. In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra quello Supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.</p>	<p>16. Qualora non fosse possibile procedere alla nomina di uno o più Sindaci con il metodo del voto di lista, l’Assemblea delibererà con la maggioranza di legge. In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra quello Supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.</p>
<p>18. Ove sia necessario provvedere alle nomine dei Sindaci Effettivi o Supplenti per la reintegrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 2401 del cod.civ., l’Assemblea delibera</p>	<p>17. Ove sia necessario provvedere alle nomine dei Sindaci Effettivi o Supplenti per la reintegrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 2401 del cod.civ., l’Assemblea delibera</p>

con le maggioranze di legge.	con le maggioranze di legge.
19. Le riunioni del Collegio saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo videoconferenza o teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che, di tutto quanto sopra, venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti la riunione del Collegio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Collegio Sindacale.	18. Le riunioni del Collegio saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo videoconferenza o teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che, di tutto quanto sopra, venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti la riunione del Collegio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Collegio Sindacale.
	DIRIGENTE PREPOSTO
	ART. 23 –
	Il Consiglio di Amministrazione nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, previo parere del Collegio Sindacale. Il dirigente sarà scelto tra coloro che abbiano maturato una adeguata esperienza in materia di amministrazione, finanza e controllo presso società di rilevanti dimensioni ovvero nell'esercizio dell'attività professionale e posseggano i requisiti di onorabilità previsti per gli amministratori.
	Il venir meno dei requisiti di onorabilità nel corso del mandato determina la decadenza dall'incarico; in tal caso, si provvede alla tempestiva sostituzione del dirigente decaduto.
	Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili decade con la scadenza del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.